



FORUM PER I DIRITTI DEI BAMBINI DI CHERNOBYL

Associazione della Valle d' Aosta - ODV

Loc . Nicolin,54 -11020 Saint Christophe

Tel. 3298643558 - 3204358472

C.F. 91040760075

SITO WEB : www.bambinichernobylaosta.it

e-mail: chernobyl.vda@libero.it

PEC: forumvda@pec.it



**Aderente
Forum per i diritti
dei bambini di
Chernobyl**

STATUTO

FORUM PER I DIRITTI DEI BAMBINI DI CHERNOBYL

Associazione della Valle d' Aosta - ODV

Approvato dall'Assemblea Straordinaria del 05 Giugno 2019

Registrato all'Agenzia delle Entrate di Aosta il 21 Giugno 2019 al n. 784

**ADEGUATO AI SENSI DEL DLGS N. 117/2017 - CODICE DEL TERZO SETTORE
PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO COSTITUITE DA PERSONE FISICHE E
GIA' ISCRITTE AL REGISTRO REGIONALE DELLE ODV E DELLE APS**

Modifica n. 1

Approvata con Verbale n. 2

dell'Assemblea Straordinaria degli Aderenti del 28.11.2022

ART. 1 (Costituzione, denominazione e sede)

È costituita, conformemente alla Carta Costituzionale, l'organizzazione di volontariato denominata **FORUM PER I DIRITTI DEI BAMBINI DI CHERNOBYL- Associazione della Valle d'Aosta - ODV**. Essa è disciplinata dal presente statuto e dal DLgs del 3 luglio 2017 n. 117 – Codice del Terzo settore e successive integrazioni e modifiche. Essa assumerà la forma giuridica di Ente del Terzo settore e la denominazione sociale sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS solo successivamente e per effetto dell'iscrizione nel RUNTS – Registro unico nazionale del Terzo settore, senza necessità di alcuna modifica al presente statuto.

L'organizzazione di volontariato, ha la sede legale nel Comune di **Saint Christophe – Aosta** e opera prevalentemente nella **Regione Autonoma Valle d'Aosta** e, *l' eventuale trasferimento della sede legale, nell'ambito del medesimo Comune, non comporta modifica statutaria ma, l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti e potrà essere deliberata dall'assemblea ordinaria*

ART. 2 (Finalità e ambito di attuazione)

L'organizzazione di volontariato persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale prevalentemente a favore di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri *aderenti* con lo scopo di: Promuovere, Organizzare, Gestire e, parzialmente, finanziare l'ospitalità temporanea di Minori Bielorussi, da parte di famiglie/ Coppie di fatto e singoli /e Valdostane/i o, eventualmente, Piemontesi.

Gli affidatari dovranno essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalle regole stabilite dalla nazione di provenienza dei minori.

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale le attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore di cui alle lettere **N - Q - U- W¹** (vedi nota a piè di pagina);

In particolare intende svolgere a titolo esemplificativo le seguenti attività:

In collaborazione con il " **FORUM PER I DIRITTI DEI BAMBINI DI CHERNOBYL - ODV**"- Via Alterocca 12, - **TERNI** a cui l'Associazione **come Aderente**, intende:

- offrire ai cittadini ed alle famiglie che lo desiderano l'opportunità, per periodi conformi alle vigenti disposizioni del Comitato per i minori stranieri, di ospitare bambini e adulti provenienti:
 - dalle zone contaminate da radiazioni a seguito dell'incidente nella centrale nucleare di Chernobyl;
 - Da istituti, da case famiglie, da famiglie monogenitoriali e da famiglie disagiate;
- collaborare, per quanto possibile, al miglioramento di strutture operanti a favore di bambini colpiti dalle radiazioni di Chernobyl;

L'organizzazione può svolgere attività diverse, secondarie strumentali rispetto alle sopraindicate attività di interesse generale. La loro individuazione è approvata dall'Assemblea *degli aderenti* su proposta del Consiglio direttivo. Nel caso l'organizzazione eserciti attività diverse, il Consiglio direttivo dovrà documentarne il carattere secondario e strumentale nei documenti di bilancio.

ART. 3 (Aderenti)

Sono *aderenti* tutte le persone fisiche maggiorenni che condividono le finalità dell'organizzazione, sono mosse da spirito di solidarietà e prestano servizio gratuitamente. Per coloro che intendano ospitare un minore è **tassativa l'adesione all'associazione di almeno un componente, maggiorenne, del nucleo familiare**.

La richiesta di ammissione è presentata con domanda scritta dell'interessato (su apposita modulistica predisposta), **ed è accettata dal Consiglio Direttivo** secondo criteri non discriminatori, senza distinzione di

¹ **D. Lgs 03.07.2017 e s.m.i, Art. 5 Lett:**

N: cooperazione allo sviluppo, ai sensi della Legge 11/08/2014, n. 125, s.m.i.

Q: alloggio sociale, ai sensi del D. del Ministero delle infrastrutture del 22.04.2008, e s.m.i., nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

U: beneficenza, sostegno a distanza cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19.08.2016 n. 166, e s.m.i., o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norme dell'art. 5 del D.lgs del 03.07.2017, n. 117;

W: promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.lgs 03.07.2017, n. 117, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 della L. 08.03.2000, n. 53 e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1, c. 266 della L. 24.12.2007, n. 244.

sempre, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta. E' comunicata, per via elettronica/telematica, all'interessato e annotata nel libro degli aderenti.

Il nuovo aderente diventa immediatamente effettivo a seguito della delibera del Consiglio direttivo e, la sua efficacia non è subordinata al pagamento della Quota sociale, la quale, potrà essere effettuata entro 30 giorni dalla data di notifica della accettazione ad aderente ed avrà validità sino al 31 Dicembre dell'anno in corso.

Eventuale diniego deve essere sempre motivato e comunicato, entro 60 giorni, a mezzo elettronico/telematico o, con raccomandata con ricevuta di ritorno.

Avverso il diniego è ammesso ricorso al Consiglio direttivo entro 60 giorni dal ricevimento della notifica.

L'ammissione ad aderente è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

La qualifica di aderente si perde per:

- dimissioni con effetto allo scadere dell'anno;
- mancato pagamento della quota sociale;
- decesso;
- esclusione per comportamento contrastante con gli scopi statuari e/o persistente violazione delle regole dell'organizzazione.

L'esclusione dell'aderente è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, *questa deve essere motivata e contestata all'interessato per iscritto ed inviata con mezzi elettronici/telematici o, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. L'Aderente ha diritto di replica entro 60 giorni dalla notifica.*

ART. 4 (Diritti e doveri degli aderenti)

Tutti gli aderenti godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'organizzazione e alle sue attività.

Gli aderenti hanno il diritto di:

- esercitare il diritto di voto in assemblea (Purché iscritti da almeno 15 giorni)
- eleggere gli organi sociali e di essere eletti;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e potervi partecipare;
- controllare l'andamento dell'organizzazione come stabilito dalle leggi e dallo statuto;
- consultare i libri sociali inoltrando espressa domanda scritta di presa visione al Consiglio direttivo. *Tale richiesta deve essere inviata tramite posta o mezzi elettronici/telematici e il Consiglio direttivo entro un termine massimo di 15 giorni, provvede a mettere a disposizione, dell'aderente, quanto richiesto. La presa visione è esercitata, presso la sede dell'Associazione, alla presenza di una persona indicata dal Consiglio direttivo. Non si potranno estrarre copie e/o raccogliere immagini fotografiche dei documenti esaminati.*
- dimettersi.

Gli aderenti hanno il dovere di:

- osservare le norme interne dell'organizzazione e le decisioni adottate dagli organi sociali;
- versare la quota sociale annuale stabilita dall'Assemblea. Le quote sociali sono intrasmissibili e non rivalutabili e in nessun caso possono essere restituite agli aderenti e ai loro eredi.
- Mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'organizzazione e improntato alla correttezza nei confronti degli altri aderenti e degli utenti.

ART. 5 (Volontariato e rapporti economici)

L'organizzazione di volontariato si avvale di volontari, aderenti, che svolgono attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. I volontari sono iscritti in un apposito registro e svolgono la loro attività in modo non occasionale. *D'ufficio sono considerati volontari anche tutti i componenti del Consiglio direttivo.*

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

L'organizzazione di volontariato può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 6 (Organi sociali)

Sono organi sociali:

- L'Assemblea degli aderenti
- Il Consiglio direttivo
- Il Presidente

ART. 7 (Assemblee degli aderenti)

Le assemblee possono essere tenute in presenza o, tramite mezzi elettronici o telematici.

Hanno diritto di intervenire alle Assemblee tutti *gli aderenti* in regola con il versamento della quota sociale annuale. Ciascun *aderente* ha diritto ad esprimere un voto e può farsi rappresentare mediante delega scritta, *su modulo allegato all'avviso di convocazione*. Ogni *aderente* può rappresentare, sino ad un massimo di 3 *aderenti* se l'organizzazione ha meno di 500 *aderenti* e di 5 *aderenti* se ne ha più di 500.

La convocazione delle assemblee può essere effettuata mediante mezzi elettronici/telematici.

Gli aderenti possono, eventualmente, intervenire all'Assemblea mediante mezzi *elettronici/telematici* ed esercitare il diritto di voto *in presenza* o per via elettronica/telematica, purché sia possibile verificarne l'identità.

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno su convocazione del Presidente oppure su domanda motivata e firmata da almeno un decimo *degli aderenti*.

Le Assemblee ordinaria e straordinaria sono convocate almeno **7** giorni prima con comunicazione scritta, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di prima e di seconda convocazione, *nonché tutta la documentazione relativa ai punti iscritti*. **NB: La prima convocazione può essere convocata da almeno 2 ore e/o in altra data antecedente la Seconda convocazione.**

L'Assemblea ordinaria è valida: in prima convocazione con la presenza della **metà più uno degli aderenti** aventi diritto al voto o per delega conferita ad altro *aderente*; in seconda convocazione **qualunque sia il numero degli aderenti** presenti o per delega. L'Assemblea ordinaria delibera **a maggioranza dei voti** dei presenti in proprio o per delega.

L'Assemblea straordinaria: in prima o seconda convocazione, è valida con la presenza di almeno **la metà degli aderenti** aventi diritto di voto o per delega e delibera **a maggioranza dei voti degli aderenti** presenti in proprio o per delega.

La modifica dello statuto è approvata dall'Assemblea straordinaria degli aderenti con la presenza di almeno la metà degli aderenti aventi diritto di voto, in proprio o per delega e delibera **a maggioranza dei voti degli aderenti** presenti in proprio o per delega.

La trasformazione, la fusione, la scissione e lo scioglimento con la conseguente liquidazione dell'associazione e la devoluzione del patrimonio sono approvate dall'Assemblea straordinaria **con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti** presenti in proprio o per delega.

Le decisioni sono palesi. Possono essere a scrutinio segreto, se l'Assemblea lo ritiene necessario.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio *e del rendiconto di cassa* e in quelle che riguardano la loro responsabilità, **gli amministratori non votano** (*componenti del Consiglio Direttivo*)

Per tutte le Assemblee, va tenuta adeguata registrazione dei presenti e votanti, in proprio o per delega.

L'Assemblea ordinaria:

- Elegge e revoca tra *gli aderenti* i componenti del Consiglio direttivo approvandone preventivamente il numero;
- Approva il programma delle attività e il bilancio/Rendiconto preventivo per l'anno successivo;
- Approva il bilancio/rendiconto di cassa di esercizio dell'anno precedente;
- *Approva eventuali proposte, decisioni eventualmente indicate nell'ordine del giorno;*
- Individua le attività diverse secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale indicate all'art. 2;
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- Delibera sull'esclusione *degli aderenti*;
- *Elegge la sostituzione dei componenti del Consiglio direttivo dimissionari, decaduti o deceduti;*
- Approva l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari;
- Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- Approva l'ammontare della quota sociale annuale su proposta del Consiglio direttivo;
- Ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio direttivo per motivi di urgenza;
- Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria:

- Delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto; delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'organizzazione.

Tutte le deliberazioni assembleari, siano ordinarie che straordinarie, devono essere rese note agli aderenti e inserite nel libro/i verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti *gli aderenti* compresi gli assenti, gli astenuti e i contrari.

ART. 8 (Consiglio direttivo)

Il Consiglio direttivo è composto da un numero dispari di persone, con un minimo di 5 membri e sono eletti dall'Assemblea *ordinaria* fra gli aderenti all'Associazione.

Il Consiglio direttivo è convocato almeno 5 giorni prima con comunicazione scritta anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di convocazione, *nonchè tutta la documentazione relativa ai punti iscritti. Quanto illustrato/discusso inerente alla voce "Varie ed eventuali" non può essere sottoposto a votazione.* E' validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti aventi diritto di voto. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono ugualmente valide le riunioni a cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo. Dura in carica **2** anni e i membri sono rieleggibili.

Il Consiglio direttivo si riunisce *almeno una volta all'anno e/o* ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta, da almeno la maggioranza semplice del Consiglio. E' costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza dei voti dei presenti, in caso di parità di voti la deliberazione, *il Presidente avrà la possibilità di esprimere 2 voti.* Nel caso di cessazione, per qualsiasi motivo, della carica di consigliere, *nella prima successiva Assemblea dovranno essere eletti i consiglieri mancanti.* I consiglieri subentranti rimangono in carica per la durata residua del mandato. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, decada oltre la metà dei consiglieri, l'Assemblea deve provvedere all'elezione di un nuovo Consiglio. Tutte le cariche sociali nel Consiglio direttivo sono elettive e gratuite: non è ammesso alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. Le modalità di rimborso sono le stesse previste all'art. 5.

Il potere di rappresentanza attribuito al Consiglio direttivo è generale. Esso è investito dei più ampi poteri da parte dell'Assemblea per la gestione ordinaria e straordinaria dell'organizzazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea.

Il Consiglio direttivo (può essere tenuto in presenza o tramite mezzi elettronici/telematici) e svolge le seguenti funzioni:

- Attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;

- Redige e presenta all'Assemblea il programma delle attività e il bilancio/rendiconto preventivo per l'anno successivo;
- *Propone gli argomenti da inserire nell'ordine del giorno delle assemblee, corredati da adeguata documentazione che dovranno essere inviati agli aderenti congiuntamente alla convocazione;*
- Redige e presenta all'Assemblea il bilancio/rendiconto di cassa di esercizio dell'anno precedente;
- Redige e presenta all'Assemblea l'eventuale bilancio sociale di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore e relativo decreto ministeriale;
- Elegge al suo interno il Presidente e il Vicepresidente;
- Nomina il segretario e il tesoriere tra i propri componenti;
- Ratifica, nella prima seduta utile, i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo, adottati dal Presidente per motivi di necessità e urgenza.

I verbali delle sedute del Consiglio direttivo regolarmente sottoscritti *dal verbalizzante e dal presidente* e sono conservati agli atti.

ART. 9 (Presidente e Vicepresidente)

Il Presidente e il Vicepresidente sono eletti dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e decade per:

- Scadenza del mandato;
- Dimissioni volontarie;
- Revoca decisa dall'Assemblea.

Il Presidente è il legale rappresentante dell'organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano.

Compete al Presidente:

- Presiedere il Consiglio direttivo e l'Assemblea e curarne l'ordinato svolgimento dei lavori;
- Sottoscrivere il verbale del Consiglio direttivo e dell'Assemblea e curare che siano custoditi presso la sede dell'organizzazione dove possono essere consultati *dagli aderenti*;
- Nei casi di urgenza esercitare i poteri del Consiglio direttivo, salvo ratifica da parte di quest'ultimo nella sua prima riunione.

Per le assemblee e il Consiglio direttivo, In caso di assenza, le funzioni di Presidente, segretario e/o verbalizzante sono svolte dal Vicepresidente o, da un consigliere e/o da un aderente nominato dall'Assemblea.

ART. 10 (Segretario e Tesoriere)

Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere svolte da un unico consigliere.

Il segretario e il tesoriere svolgono attività amministrative, contabili e di cassa dell'organizzazione. Sono nominati dal Consiglio direttivo tra i propri componenti.

Compete loro:

- Redigere e sottoscrivere i verbali dell'Assemblea e del Consiglio direttivo e assicurarne la libera visione *agli aderenti, secondo le modalità indicate all'art. 4 del presente Statuto*;
- Curare la tenuta e l'aggiornamento dei libri sociali;
- Curare la corretta tenuta delle scritture contabili, l'assolvimento degli obblighi fiscali e tributari;
- Predisporre il bilancio/rendiconto preventivo di cassa e consuntivo che il Consiglio direttivo redige e li presenta all'Assemblea per l'approvazione.
- **Potere di firma *disgiunta su operazioni finanziarie per gli importi stabiliti dal Consiglio Direttivo.***

In caso di loro assenza, l'assemblea degli aderenti o il consiglio direttivo, dovranno nominare un segretario con il compito di verbalizzare quella singola assemblea o riunione del consiglio direttivo.

ART.11 (Organo di controllo)

Non previsto data la dimensione e relativi Bilanci/Rendiconti dell'Associazione.

ART.12 (Collegio dei Probiviri)

Non Previsto

ART. 13 (Patrimonio e risorse economiche)

Il patrimonio è costituito:

- Da beni mobili e immobili che potrebbero diventare di proprietà dell'organizzazione;
- Da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti pervenuti all'organizzazione;
- Da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

L'organizzazione di volontariato trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da fonti diverse:

- Quote associative e contributi *liberali degli aderenti*;
- Contributi pubblici e privati;
- Donazioni e lasciti testamentari;
- Rendite patrimoniali;
- Raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del Codice del Terzo settore e relativo decreto ministeriale;
- Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- Proventi da attività diverse purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo settore e relativo decreto ministeriale;
- Ogni altra risorsa economica compatibile con le finalità dell'organizzazione e riconducibile alle disposizioni del Codice del Terzo settore.

ART. 14 (Bilancio o Rendiconto di cassa)

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio dovrà essere redatto a cura del Consiglio direttivo il bilancio/rendiconto preventivo e il bilancio/Rendiconto di cassa di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea *degli aderenti*.

Il bilancio/rendiconto preventivo contiene le previsioni delle spese e dei proventi relativi all'esercizio annuale successivo ed è approvato dall'Assemblea entro il mese di **Maggio** di ogni anno.

Il bilancio/rendiconto di cassa di esercizio contiene i proventi e le spese sostenute relative all'anno trascorso ed è approvato dall'Assemblea entro il mese di **Maggio** di ogni anno.

I bilanci/Rendiconti di cassa sono depositati presso la sede dell'organizzazione e *trasmessi agli aderenti per via elettronica/telematica* almeno 7 giorni prima dell'Assemblea.

Il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 15 (Libri sociali)

E' obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali:

- Il libro *degli aderenti* (anche sono su supporto informatico);
- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

E' altresì obbligatoria la tenuta del registro dei volontari, su registro cartaceo con pagine numerate e vidimato da un pubblico ufficiale del Comune ove ha la sede legale l'Associazione.

ART. 16 (Scioglimento e devoluzione dei beni)

L'organizzazione ha durata illimitata. Lo scioglimento può essere deliberato esclusivamente dall'Assemblea straordinaria *degli aderenti* e con voto favorevole di almeno tre quarti *degli aderenti* in proprio e per delega.

In caso di estinzione o scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio.

Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui al comma 1 dell'articolo 45 del Codice del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. L'obbligo del parere vincolante avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

ART. 17 (Norme di rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative nazionali e regionali in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, al Dlgs del 3 luglio 2017 n. 117 – Codice del Terzo settore e successive integrazioni e modifiche e ai relativi decreti attuativi.

In corsivo le modifiche apportate con deliberazione n. 2 dell'Assemblea Straordinaria degli Aderenti del 28.11.2022

Registrato ad AOSTA il 14 DIC 2022 al n° 1204
serie III Esatti Euro /
(€ /)

